

CONVENZIONE
PER L'ATTIVITA' DI PRATICANTATO DEI PRATICANTI AVVOCATI
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

tra

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI**, in persona del suo
Commissario Straordinario Avv. Antonio Giorgino

e

il **TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI**, in persona del suo Presidente Dott. Riccardo
Greco

premess

- a) che la legge professionale (art. 29 Legge 247/2012) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio;
- b) che l'art. 41 comma 6 lett. b) della citata legge 247/2012 consente che la pratica forense possa essere svolta, per un periodo massimo di 12 mesi, presso un ufficio giudiziario;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto con diligenza e profitto;
- d) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione per le professioni legali (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico ma integrato anche da esperienze pratiche;
- e) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- f) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 14-10-2004, ha "espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario" ed ha riconosciuto che "il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia";
- g) che i positivi risultati che stanno emergendo da alcune esperienze, dalle quali si evincono ripercussioni in termini di risparmio di spesa e di maggiore efficienza sul lavoro del giudice, con diretta incidenza sull'arretrato, inducono un approccio di favore verso l'adozione dello strumento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari e che, pertanto, i tirocini formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo essi indubbiamente una occasione di riflessione sui modelli "ufficio del giudice" o "ufficio del processo";
- h) che tale riflessione è condivisa anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, con sua risoluzione del 29-04-2014, il quale ha avuto modo di esaminare le descrizioni delle modalità concrete di fruizione di tale strumento da parte degli uffici giudiziari nell'impiego dei tirocinanti in stretta relazione con il lavoro dei magistrati, condizione produttiva di cambiamenti di scelte organizzative e valutando i risultati positivi anche per lo sviluppo dei processi di digitalizzazione del processo e del lavoro degli uffici giudiziari;
- i) che l'art. 37, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 11 prevede che "in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di

specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni forensi o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori".

l) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 22-02-2012, ha preso atto della nuova normativa sui tirocini formativi, dettando una prima disciplina in modo da consentire la stipula di nuove convenzioni da parte degli uffici giudiziari di ogni tipo;

m) che la nuova legge professionale forense all'art. 44 ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari previa emanazione di apposito regolamento;

n) che il Ministero della Giustizia ha emanato il detto regolamento con decreto 17 marzo 2016 n. 58 con il quale ha disciplinato l'attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari;

o) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ed il Tribunale per i ^{minorenni} ~~Minori~~ di Bari hanno manifestato la loro disponibilità ad indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari, a valere quale parte integrante del praticantato previsto per legge.

tutto ciò premesso, si conviene.

ART. 1

I praticanti avvocati iscritti nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Bari che abbiano già svolto sei mesi di pratica presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato sono ammessi ad espletare il tirocinio, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, prestando la loro attività presso le sezioni civili e penali del Tribunale per i minorenni di Bari. Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante avvocato che intenda svolgere un tirocinio di formazione presso il Tribunale per i minorenni di Bari deve farne domanda al Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato, predisposto sulla base del regolamento ministeriale.

ART. 3

Il Tribunale per i minorenni di Bari decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, precede alla selezione come previsto dall'art. 7 del DM 58/2016.

ART. 4

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari o suo delegato affida ciascun praticante ammesso ad un magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia espresso la propria disponibilità all'assegnazione, anche individuato fra i componenti onorari.

ART. 5

Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari o suo delegato predispose, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione dell'avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

In particolare i praticanti avvocati sono abilitati a svolgere le seguenti attività:

- a) gestione dell'agenda del giudice;
- b) studio e soluzioni delle problematiche inerenti i casi affrontati, anche mediante ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal giudice, con eventuale compilazione di schede sulle principali questioni affrontate;
- c) partecipazione alle udienze ed alle successive camere di consiglio;
- d) compimento delle sole attività di cancelleria strettamente propedeutiche all'attività del Giudice al fine di apprendere le modalità di svolgimento delle attività amministrative e di garantire quindi la completezza del percorso formativo;
- e) redazione delle minute dei provvedimenti del Giudice.

L'Ufficio potrà consentire al praticante avvocato di accedere ai propri sistemi informatici per lo svolgimento dei compiti affidatigli dal magistrato affidatario, senza attribuzione di credenziali autonome.

Al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal magistrato affidatario il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto. La relazione sarà redatta in forma sintetica con espressione del mero giudizio positivo/negativo in relazione ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno.

La relazione, con l'attestazione del magistrato, è trasmessa dall'ufficio giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7

L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionali presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo diversa decisione del magistrato affidatario.

ART. 8

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari per i motivi di cui all'art. 8 comma 11 del DM 58/2016 ovvero laddove il praticante avvocato abbia violato gli obblighi di riservatezza, diligenza o professionalità nello

svolgimento dei compiti affidatigli dal magistrato affidatario ovvero laddove venga meno il rapporto fiduciario fra magistrato affidatario e praticante avvocato ovvero nell'ipotesi di violazione da parte del praticante avvocato delle norme deontologiche di cui al Codice Deontologico Forense. In tale ipotesi l'Ufficio Giudiziario ne da pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.

ART. 9

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

Tuttavia è fatto obbligo per il praticante avvocato di dotarsi di una assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal praticante avvocato fuori dall'Ufficio Giudiziario e comunque rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di sinistro il praticante avvocato si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla condizioni di polizza e dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all'Ufficio Giudiziario ed al Consiglio dell'Ordine di Bari presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.

ART. 10

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

ART. 11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si intenderanno applicate le norme previste in *subjecta materia* dalla legge professionale forense 31 dicembre 2012 n. 247, dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2016 n. 70 e dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2016 n. 58.

Bari, 14 maggio 2017

Dott. Riccardo Greco
Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari

Avv. Antonio Giorgino
Commissario Straordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

**PROGETTO FORMATIVO DEI TIROCINI
PER PRATICANTI AVVOCATI
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
(ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17 marzo 2016 n. 58)**

CONTENUTI

Il presente progetto definisce la programmazione didattica del praticante avvocato che presta il periodo di tirocinio presso gli uffici del Tribunale per i Minori di Bari, ai sensi dell'art 3 del D.M. 17/03/2016 n. 58 pubblicato sulla G.U. del 2/05/2016 in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 11/05/2017 dal Presidente del Tribunale per i Minori di Bari, Dott. Riccardo Greco e dal Commissario Straordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Avv. Antonio Giorgino.

FINALITA'

Il periodo di formazione del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, quale modalità formativa integrativa del tirocinio forense, è uno strumento auspicabile da implementare ed incoraggiare in quanto consente al praticante avvocato di iniziare il percorso professionale con maggiori competenze e con una visione più completa del sistema giudiziario del quale farà parte come soggetto della giurisdizione nell'esercizio del ruolo professionale di avvocato.

Il tirocinio di cui al presente progetto viene svolto ad integrazione del periodo svolto ai sensi dell'art. 41, comma 7 della L. 31/12/12 n. 247.

COMPETENZE

I contenuti del piano sono le attività che consentono al praticante avvocato di conseguire competenze di base, trasversali e tecnico professionali e specialistiche.

Per competenze di base si intende l'insieme di conoscenze e di capacità pratiche che costituiscono la base per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore.

A titolo esemplificativo sono competenze di base la capacità di intrattenere rapporti interpersonali, di gestire i conflitti, di ottimizzazione del tempo, di organizzazione del lavoro, dell'uso di strumenti informatici di studio e ricerca, ecc

Per competenze trasversali si intende la capacità di trasformare il sapere in un comportamento lavorativo produttivo in un determinato contesto (c.d. *problem solving*).

Per competenze tecnico-professionali e specialistiche si intende l'uso di un complesso di saperi nel campo del diritto e di trasferirli ed applicarli nell'ambito lavorativo specifico nel quale il praticante avvocato è impiegato. Tale attività si concreta nell'analisi di concrete fattispecie, nell'assumere determinazioni, nella redazione di atti e provvedimenti

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario e, sotto la sua guida e controllo, provvede con diligenza ai seguenti compiti :

Attività di studio e ricerca di giurisprudenza e dottrina ed aggiornamento

Il praticante avvocato, sotto la direzione del magistrato affidatario e con la supervisione del Presidente del Tribunale per i Minori di Bari o suo delegato, potrà compiere le seguenti attività:

- a) ricerche, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio, delle fonti normative, principali e secondarie, di giurisprudenza e/o dottrina, funzionali alla risoluzione dei singoli casi;
- b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione della dottrina e giurisprudenza;
- c) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza dell'ufficio e dei singoli gruppi di lavoro specializzati;

e) affiancamento al personale di segreteria ai fini dell'apprendimento delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi in conformità della previsione dell'art. 8, comma 1, seconda parte, del D.M. 58/2016

f) partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema di digitalizzazione del processo.

Attività preparatorie dell'udienza.

a) preparazione delle udienze dibattimentali o in camera di consiglio, nell'ambito dei procedimenti civili o penali di competenza del Tribunale per i minorenni con il magistrato affidatario, con studio dei fascicoli indicati dallo stesso;

b) preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della "scheda del processo", in cui sintetizzare il provvedimento ad emanarsi, con redazione di minute e collaborazione con la segreteria, sotto la supervisione del magistrato affidatario, per la compiuta formazione del fascicolo.

Attività in udienza ed assistenza all'udienza

a) preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, dell'esame del fascicolo e della organizzazione dello svolgimento dell'udienza.

Attività successiva all'udienza

a) su istruzione del magistrato affidatario, effettuare attività di ricerca di dottrina e giurisprudenza applicabile al caso ai fini della redazione della motivazione del provvedimento;

b) su istruzione del magistrato affidatario, redigere memorie e sintesi della motivazione del provvedimento a supporto del lavoro del magistrato affidatario.

Orario settimanale

L'attività di praticantato giudiziario si articola su di un orario di almeno 12 ore settimanali, escluse quelle relative alle eventuali attività di formazione decentrata, ripartite su almeno tre giorni secondo le disposizioni che verranno impartite dal magistrato affidatario, che dovrà comunque prendere in debita considerazione anche le esigenze del praticante avvocato tirocinante

Art. 8 del D.M. 58/2016

Si fa infine, espresso riferimento alla disposizioni previste dall'art. 8 del D.M. 58/2016 in merito alle attività del praticante avvocato ammesso al tirocinio formativo presso l'ufficio giudiziario.


RELAZIONE FINALE

A conclusione del periodo di praticantato giudiziario l'ufficio giudiziario trasmetterà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari la relazione finale, sottoscritta e attestata dal Magistrato, redatta dal praticante avvocato ai sensi dell'art. 8 comma 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 58.

Bari, 14 MAGGIO 2017

Dott. Riccardo Greco

Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari



Avv. Antonio Giorgino

Commissario Straordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari



Al Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari
Domanda per essere ammessi a svolgere il tirocinio
presso gli Uffici Giudiziari
ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011
e per gli effetti di cui all'art. 44 Legge 247/2012 e del D.M. 70/2016

Il/La sottoscritto/a _____
Codice fiscale _____
nato/a _____ il _____ residente
in _____ Via _____
Tel. _____ Cell. _____
Indirizzo e-mail _____

Chiede

di essere ammessa/o a svolgere il tirocinio professionale presso il Tribunale per i minorenni di Bari e per tali fini

Attesta

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000e consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni:

- 1) di essere state/a iscritto/a nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Bari in data _____
- 2) di avere già svolto il periodo di sei mesi di pratica ex art. 41 comma 7 Legge 247/2012 e di svolgere/avere svolto la pratica forense presso _____
- 3) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e di non avere subito condanne penali (anche se con i benefici di legge o con patteggiamento) e di non avere carichi pendenti;
- 4) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza con la votazione di ____/110 ;
- 5) di aver riportato la media di ____/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- 7) di essere nel pieno godimento dei diritti civili;
- 8) di non svolgere attività lavorativa al di fuori della Pratica forense.

Dichiara inoltre:

- 1) di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza in data _____ presso l'Università agli Studi di _____ discutendo la tesi in _____
- 2) di aver acquisito esperienza nelle seguenti materie:

3) di aver seguito i seguenti Corsi di Specializzazione o di Formazione

- 4) di voler svolgere il tirocinio preferibilmente nella materia civile /volontaria giurisdizione/penale.
- 5) di impegnarsi, nel caso di ammissione al praticantato presso codesto Ufficio Giudiziario a sottoscrivere polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso i terzi presso una compagnia di assicurazione, con una polizza assicurativa che deve riguardare anche le attività eventualmente svolte fuori dall'Ufficio Giudiziario e comunque rientranti nel progetto formativo e di orientamento, impegnandosi, in caso di sinistro, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla condizioni di polizza e dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all'Ufficio Giudiziario ed al Consiglio dell'Ordine di Bari presso cui risulta il/la sottoscritto/a iscritto/a.

Altresì il/la sottoscritto/a, in caso di ammissione al tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario, si impegna:

- 1) a svolgere il tirocinio con diligenza, lealtà e correttezza, rispettando le indicazioni del Magistrato

affidatario;

2) ad osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo del lavoro;

3) a mantenere la riservatezza, verso chiunque, circa i dati, le informazioni e le notizie acquisite durante il periodo di pratica, obbligandosi inoltre a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della propria attività;

4) a non svolgere, neanche per interposta persona, attività davanti al Tribunale per i minorenni di Bari;

5) a non assumere, anche successivamente al tirocinio, incarichi relativi a procedimenti di cui dovesse avere conoscenza nello svolgimento del tirocinio.

Dichiara di aver / non aver presentato domanda di tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso _____, e di essere assegnato/a al Giudice Dott./Dott.ssa _____

Autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n. 196.

Bari,